

**Ordinanza
concernente le esigenze minime
per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori
d'economia domestica**

del 10 luglio 1998 (Stato il 15 dicembre 1998)

Il Dipartimento federale dell'economia,

visto l'articolo 61 capoverso 2 della legge federale del 19 aprile 1978² sulla formazione professionale,

ordina:

Sezione 1: Scopo e contenuto degli studi

Art. 1 Scopo

Le scuole specializzate superiori d'economia domestica formano persone del mestiere chiamate ad assumere responsabilità tecniche e dirigenziali nel settore dell'economia domestica di grandi aziende e nelle economie domestiche collettive.

Art. 2 Contenuto

¹ Lo studio comprende le materie di cultura generale e quelle di formazione specifica.

² Esso si basa sulle conoscenze acquisite nel corso di un pertinente tirocinio professionale o di una formazione equivalente.

Sezione 2: Durata degli studi e materie insegnate

Art. 3 Durata degli studi

¹ La formazione si estende su almeno 2200 lezioni d'insegnamento teorico e almeno 40 settimane di praticantato. Una lezione dura almeno 45 minuti.

² Gli esami, i lavori di diploma, le escursioni e le giornate di studio fanno parte dell'insegnamento.

³ La formazione svolta parallelamente all'esercizio della professione comprende almeno 1600 lezioni; gli studenti devono esercitare la loro attività professionale di regola al 50 per cento durante tutta la formazione.

RU 1998 2283

¹ RU 1998 3008. Di detta correzione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 412.10

Art. 4 Insegnamento delle materie di cultura generale

¹ Le materie di cultura generale servono quale base per le materie specifiche della professione. Esse contribuiscono a sviluppare la comprensione dei rapporti sociali e gli interessi culturali. L'insegnamento comprende almeno 600 lezioni.

² L'insegnamento nelle lingue nazionali permette allo studente di sviluppare le sue capacità d'espressione offrendogli contemporaneamente la possibilità di familiarizzarsi con tutto quanto concerne la cultura della rispettiva regione linguistica.

³ Per lingua nazionale s'intende quella in cui la scuola impartisce l'insegnamento.

⁴ L'insegnamento nelle lingue straniere deve permettere agli studenti di comunicare, nel corso della loro futura attività professionale, con le persone che parlano un'altra lingua.

Art. 5 Insegnamento specifico

L'insegnamento comprende almeno 1100 lezioni concernenti i settori economia domestica aziendale, gestione del personale e gestione aziendale.

Art. 6 Programmi d'insegnamento

Per ogni materia le scuole elaborano programmi d'insegnamento che devono essere adattati all'evoluzione scientifica, economica e sociale.

Sezione 3: Materiale didattico, mezzi ausiliari, locali ed impianti**Art. 7**

¹ Le scuole devono disporre di impianti, materiale didattico e mezzi ausiliari come biblioteche, installazioni di dimostrazione e impianti per l'elaborazione dei dati nella misura necessaria per completare la formazione acquisita durante il periodo di pratica.

² Gli impianti, le installazioni, il materiale didattico ed i mezzi ausiliari devono essere conformi alla costante evoluzione della tecnica e tener conto dei principi di una sana gestione aziendale.

Sezione 4: Corpo insegnante**Art. 8**

¹ Gli insegnanti delle materie di cultura generale devono possedere una pertinente formazione universitaria completa o una formazione equivalente.

² Sono autorizzati ad insegnare le materie professionali specifiche coloro che hanno concluso gli studi universitari o che sono titolari del diploma di una specializzata superiore d'economia domestica o dispongono di una formazione equivalente, a condizione che il loro perfezionamento professionale, in particolare anche nel set-

tore metodico-didattico, e la loro attività pratica offrano basi solide per l'insegnamento.

³ Le scuole devono vigilare affinché gli insegnanti adeguino i loro programmi all'evoluzione professionale e metodico-didattica. Esse promuovono il perfezionamento e l'aggiornamento dei loro insegnanti.

Sezione 5: Praticantati

Art. 9 Posto di praticantato

¹ La scuola designa le aziende che sono in grado di assicurare l'osservanza del programma d'insegnamento e delle direttive stabilite per il praticantato. A questo scopo è coadiuvata dall'associazione professionale e da quella dei datori di lavoro.

² Il numero di praticanti dev'essere in adeguato rapporto con il personale qualificato a disposizione e con la grandezza dell'azienda.

Art. 10 Qualificazione dei responsabili del praticantato

I responsabili del praticantato devono esercitare una funzione dirigenziale nel settore dell'economia domestica e possedere le competenze professionali e sociali ed il perfezionamento professionale che consentano loro di formare i praticanti conformemente alle esigenze professionali.

Sezione 6: Condizioni d'ammissione e di promozione

Art. 11 Condizioni d'ammissione

¹ È ammesso chi ha assolto un tirocinio in una delle pertinenti professioni o una formazione equivalente ed ha almeno 18 anni.

² La scuola stabilisce le altre condizioni d'ammissione.

³ Essa può determinare la procedura d'ammissione e fissare un periodo di prova.

Art. 12 Condizioni di promozione

La scuola emana un regolamento delle promozioni nel quale definisce le condizioni per l'ammissione al semestre successivo.

Sezione 7: Esami di diploma e titolo

Art. 13 Ammissione all'esame di diploma

È ammesso all'esame di diploma chiunque abbia seguito la formazione completa. La scuola può dispensare taluni studenti da certe materie e dai relativi esami.

Art. 14 Contenuto dell'esame di diploma

¹ L'esame di diploma comprende un lavoro di diploma come pure prove orali e/o scritte.

² Il lavoro di diploma dev'essere svolto durante un dato lasso di tempo sotto il controllo della scuola.

Art. 15 Periti

Di regola gli insegnanti della scuola provvedono ad esaminare e valutare i candidati in collaborazione con specialisti del ramo estranei alla scuola.

Art. 16 Regolamento d'esame

¹ Ogni scuola emana un regolamento d'esame che definisce le materie, il tipo e la durata dell'esame d'ammissione e di quello di diploma e disciplina il computo delle note e delle valutazioni.

² Il regolamento designa l'autorità competente per nominare i periti, ne stabilisce le attribuzioni durante gli esami e indica l'istanza incaricata di trattare i ricorsi contro le decisioni della commissione d'esame.

Art. 17 Titolo

Chi ha superato l'esame di diploma in una scuola specializzata superiore di economia domestica è autorizzato a valersi pubblicamente della designazione legalmente protetta di "dirigente aziendale in economia domestica SS".

Sezione 8: Sorveglianza**Art. 18** Esame delle domande di riconoscimento

¹ Le domande delle scuole che intendono essere riconosciute come scuole specializzate superiori di economia domestica devono essere inviate all'autorità cantonale competente. Questa le trasmette all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale).

² L'Ufficio federale ordina una perizia, presenta il suo rapporto al Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) e gli sottopone la sua proposta.

³ La domanda di riconoscimento informa sugli organi responsabili della scuola, il finanziamento, l'organizzazione, il corpo insegnante, i programmi d'insegnamento e le esigenze d'esame.

Art. 19 Sorveglianza delle scuole riconosciute

¹ Se l'Ufficio federale costata che una scuola riconosciuta non osserva le esigenze minime, ne fa rapporto al Dipartimento.

² Il Dipartimento assegna alla scuola un termine per rimediare alle irregolarità. Ove questo termine decorra infruttuoso, il Dipartimento può revocare il riconoscimento.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 20 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 9 aprile 1984³ concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori d'economia domestica è abrogata.

Art. 21 Disposizione transitoria

I curricula di formazione iniziati prima del 1° gennaio 1998 vengono portati a termine in base all'ordinanza del 9 aprile 1984.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 luglio 1998.

³ [RU 1984 490]

